

Prot. 7065 del 11.08.2022

ORDINANZA N. 39 DELL' 11.08.2022

OGGETTO: Disposizione urgenti in materia di decoro urbano. Divieto di circolazione e sosta a torso nudo e/o in costume da bagno e/o scalzi nel perimetro urbano del Comune di Praiano, con esclusione delle aree destinate alla balneazione. Stagione estiva 2022.

LA SINDACA

Premesso che il Comune di Praiano, notoriamente, ha un'elevatissima vocazione turistica e che di recente sul territorio comunale, in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico, si sono verificati comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici della civile convivenza;

Rilevato che il perdurare di tale situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel territorio comunale con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica che viene proposta;

Atteso che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione comunale e che, il raggiungimento di tale fine, non può prescindere da un'azione di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti normativi vigenti;

Precisato che, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco può adottare secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 - come novellato dall'art. 8 comma 1 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 - ordinanze contingibili ed urgenti "(...) in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

Vista la vigente normativa a tutela del decoro;

Vista la grande rapidità di mutazione ed evoluzione dei fenomeni in oggetto;

Considerato che con sempre maggior frequenza si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come la circolazione e sosta a torso nudo e/o in costume da bagno e/o scalzi;

Ritenuto che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro urbano possano configurarsi in particolare negli spazi ed aree pubbliche in occasione del periodo estivo che è di norma il periodo di maggiore afflusso turistico;

Tenuto conto, in proposito, delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini e turisti che lamentano situazioni che compromettono la normale vivibilità;

Visti:



- Il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A tutela del decoro urbano e della decenza tipici del normale convivere civile nel perimetro urbano del Comune di Praiano, con esclusione delle aree destinate alla balneazione, è **VIETATO**, circolare ovvero sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o scalzi a partire dalla data odierna e fino al 30.09.2022;

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Praiano. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e presso tutti gli stabilimenti balneari, pubblicizzazione sul sito internet dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Praiano, alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Positano.

Praiano, lì 11.08.2022

F.to La Sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso